



COMUNE DI LUZZI

AREA TECNICA 2

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - ANNO 2026

Si porta a conoscenza che, in conformità alle disposizioni della Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 9, è possibile presentare domanda per la concessione di un contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati costruiti prima dell'11 agosto 1989 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 applicativo della legge 13/89).

BENEFICIARI

I beneficiari finali del contributo sono i cittadini privati.

REQUISITI

I cittadini che fanno richiesta del contributo ai Comuni devono:

- essere in condizione di invalidità;
- essere domiciliati nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere;
- avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda, in bollo, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del comune a mano o a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comunediluzzi.it entro e non oltre le ore 13:00 del **1 marzo 2026**.

Le domande presentate dopo il 1° marzo rientreranno nella graduatoria dell'anno successivo.

CONDIZIONI DI PRIORITA'

Il possesso della certificazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria territoriale attestante la difficoltà di deambulazione costituisce criterio di priorità nella predisposizione della graduatoria (cfr. 4° comma art. 10 Legge 13/1989).

A parità di percentuale di invalidità, verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di concessione del contributo, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1), è necessario allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema di dichiarazione come da modello allegato (Allegato 2);
- certificato medico attestante una situazione di handicap consistente in menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità "ovvero in menomazioni o limitazioni funzionali" relative alla deambulazione e alla mobilità (art. 9 comma 3 della legge 13/1989);
- in caso di invalidità totale (certificato ASL o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona.

CONTRIBUTO

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28.

L'entità del contributo è così fissata:

- per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è pari a € 2.582,28 euro più il 25% della spesa eccedente € 2.582,28;
- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è pari a € 2.582,28 euro più il 25% della spesa eccedente i 2.582,28 fino a 12.911,42 euro e di un ulteriore 5% per la spesa eccedente i 12.911,42 euro fino a 51.645,70 euro;
- per costi superiori a € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

Allegati:

- Allegato 1 – Domanda di concessione di contributo
- Allegato 2 - Autocertificazione

Luzzi, 26 febbraio 2026

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2
f.to ing. Alfonsina Lanoce